



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE
E LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LE
VIOLAZIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI
COMUNALI E DALLE ORDINANZE COMUNALI**

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 2 luglio 2001

ART. 1. - Fondamento giuridico

1. Il presente Regolamento trova fondamento giuridico nell'autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali dagli articoli 5 e 128 della Costituzione e dall'articolo 7 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.

ART. 2. – Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione e la disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dai Regolamenti comunali e dalle Ordinanze comunali non disciplinate dalla legge.

ART. 3. – Determinazione delle sanzioni amministrative

1. Le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali e delle Ordinanze comunali sono punite con la sanzione amministrativa, salvo che la legge disponga diversamente.
2. Per le violazioni alle disposizioni previste dai Regolamenti comunali e dalle Ordinanze comunali, salvo diversa disposizione di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila (Euro 51,64) a lire un milione (Euro 516,45).
3. Per quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 24.11.1981, n.689, in quanto compatibili.

ART. 4. – Pagamento in misura ridotta

1. Per le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali e delle Ordinanze comunali, disciplinate dal presente Regolamento, è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 commi 1 e 3 della legge 24.11.1981, n.689. Non si applica la disposizione del comma 2 del citato articolo 16 della legge 24.11.1981, n.689.

ART. 5. – Rinvio alla disciplina generale

1. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 1 ed in quanto compatibili con le altre disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n.689 riguardo ai principi, ai limiti e alle modalità di accertamento delle violazioni, di applicazione delle sanzioni e di disciplina del contenzioso amministrativo e giurisdizionale.

ART. 6. – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione consiliare che dispone la sua approvazione e la ripubblicazione all'Albo pretorio per la durata di quindici giorni.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano fino all'entrata in vigore della eventuale legge di disciplina della materia.
3. E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.